



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

A tutti gli Enti del Comparto Unico della
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Loro Sedi

Réf. n° - Prot. n. 12975 V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

- 6 MAG 2009

Oggetto: Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte costituzionale avverso gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 5/2009.


In data 16 aprile 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso ricorso dinanzi alla Corte costituzionale per l'impugnativa, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di alcuni articoli della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale).

Più precisamente, le censure riguardano **l'articolo 2**, commi 1, 2 e 3, relativo alla disciplina delle assenze per malattia e **l'articolo 3**, nella sola parte in cui stabilisce che l'esonero anticipato dal servizio, su richiesta del dipendente e dietro concessione dell'ente, sia previsto per il personale interessato nei tre anni antecedenti la maturazione dei 40 anni di anzianità contributiva massima, anziché nei cinque anni precedenti come stabilisce la corrispondente disciplina statale (articolo 72 del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008).

OB/E

Département du personnel et de l'organisation
Dipartimento personale e organizzazione

Le Coordinateur
Il Coordinatore



Al fine di tutelare le proprie competenze, salvaguardando la scelta legislativa effettuata, la Regione ha deciso, con deliberazione n. 1165 del 24 aprile 2009 della Giunta regionale, di costituirsi nel giudizio costituzionale così instaurato.

Ciò premesso, vale la pena rammentare che il meccanismo di controllo delle leggi regionali, ai sensi del novellato articolo 127 Costituzione, non ha effetto sospensivo ed è tale per cui l'impugnativa da parte governativa avviene nei confronti di leggi già promulgate e pubblicate e, quindi, pienamente efficaci; le leggi impugnate continuano, pertanto, a trovare piena applicazione nelle more del giudizio e, comunque, sino ad un suo, eventuale, esito negativo per la Regione resistente.

Ne consegue che gli articoli oggetto di impugnativa e la disciplina da essi posta continueranno a trovare applicazione da parte degli enti destinatari e, cioè, della Regione, degli enti locali e degli altri enti del comparto unico regionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, rammentando, quanto all'articolo 3, l'applicabilità diretta della relativa disposizione alla Regione, salvo quanto disposto, per gli enti locali e gli altri enti del comparto unico regionale, dal comma 7 del medesimo articolo.

Peraltro, con riguardo particolare alla disciplina in materia di assenza per malattia, è opportuno sin d'ora segnalare che laddove la Corte costituzionale, in accoglimento del ricorso governativo, dovesse ritenere l'applicabilità, anche nei riguardi del personale del comparto unico regionale, della disciplina statale posta dall'articolo 71 del d.l. 112/2008 si renderebbe necessario procedere a riconguagliare, attesa la diversità delle discipline in questione (regionale e statale), gli importi dovuti dai dipendenti interessati nei periodi di malattia a titolo di trattenuta sulle retribuzioni spettanti.

A tal fine, si invitano gli enti in indirizzo a voler informare tutti i dipendenti del giudizio pendente, se del caso mediante un'indicazione in tal senso nei cedolini paga, in analogia al comportamento tenuto dall'Amministrazione regionale in occasione dell'impugnativa, da parte della Regione, dell'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), relativo alla soppressione delle indennità di trasferta,



giudizio poi conclusosi, nel senso dell'applicabilità di detta norma anche alla Regione e ai suoi enti locali, con la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2007.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Augusto ROLLANDIN